

56  
26856 / 14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Dott. Saverio Felice Mannino

- Presidente -

Dott.ssa Chiara Graziosi

- Consigliere -

Dott. Gastone Andreazza

- Consigliere -

Dott. Andrea Gentili

- Consigliere -

Dott. Alessio Scarcella

- Consigliere Rel. -

Sent. n. sez. 915

UP - 3/04/2014

R.G.N. 37236/2013

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

- IACONO SALVATORE, n. 26/07/1950 a FORIO

avverso la sentenza della Corte d'appello di NAPOLI in data 21/02/2012;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. A. Iacono - non comparso;

*bes*

## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** IACONO SALVATORE proponeva ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista avverso la sentenza della Corte d'appello di NAPOLI, emessa in data 21/02/2012, depositata in data 11/04/2012, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di NAPOLI, sez. dist. ISCHIA, in data 11/06/2010, il medesimo imputato veniva prosciolto per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 ed 83, 93 e 95, d.P.R. n. 380/2001 (accertati in Forio D'Ischia, il 30/11/2006), e condannato, previa rideterminazione della pena inflitta dal primo giudice e revoca dell'ordine di demolizione, alla pena sospesa di anni 1 di reclusione per il residuo reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, d. lgs. n. 42/2004 in pari data accertato, con conferma quanto alle ulteriori statuizioni.

**2.** Con il ricorso vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Deduce, con il primo motivo, la violazione di legge in quanto, sebbene siano stati dichiarati prescritti i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, per il residuo reato la pena sarebbe stata aumentata ad 1 anno di reclusione (laddove, in primo grado, la condanna era stata di mesi 8 e gg. 2 di reclusione), con conseguente violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., non essendo stata proposta l'impugnazione da parte del PM, ma dal solo imputato.

**2.2.** Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per aver erroneamente ritenuto la Corte d'appello che le opere di rifinitura comportassero l'applicazione dell'art. 181, comma 1-bis, d. lgs. n. 42/2004, risultando *per tabulas* che il fabbricato fosse stato realizzato nel 1995.

**2.3.** Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione, per non essere stato indicato nell'imputazione sub c) il decreto emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; non essendo lo stesso "fonte legislativa", il decreto avrebbe dovuto essere indicato nell'imputazione.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**3.** Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di cui si dirà oltre.

**4.** Procedendo ad esaminare i profili di doglianza secondo l'ordine indicato in ricorso, ritiene il Collegio che il primo motivo meriti accoglimento.

Ed invero, risulta dal provvedimento impugnato che la Corte d'appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali ascritti al ricorrente, confermando la sentenza di condanna per il delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1-bis, d. lgs. n. 42/2004; la Corte territoriale ha, però, commesso un errore, in quanto nel rideterminare la pena, ha irrogato al ricorrente - in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero - una pena superiore rispetto a quella inflitta dal primo giudice (1 anno di reclusione, a fronte di una pena inflitta in primo grado di mesi 8 e gg. 2 di reclusione).

Ne discende, in base ai principi fissati dal Massimo Consesso di questa Corte (v., per tutti: Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066; Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995 - dep. 23/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034) che la sentenza dev'essere annullata senza rinvio per violazione del principio della *reformatio in peius* di cui all'art. 597 cod. proc. pen.

La pena, tuttavia, può essere rideterminata da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. l) cod. proc. pen. in mesi 8 di reclusione, muovendo dalla stessa pena base irrogata dal primo giudice, considerata la riduzione per le già riconosciute attenuanti generiche ed escluso l'aumento per la continuazione.

**5.** Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, è pacifico che la contestazione riguardava "le ulteriori seguenti opere" realizzate successivamente al dissequestro del manufatto, intervenuti in data 8 luglio 2005, ossia in un periodo storico in cui era già in vigore il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; in G.U. n.45 del 24 febbraio 2004 - Suppl. Ordinario n. 28), entrato in vigore il 1 maggio 2004.

Il vincolo precedentemente apposto (dichiarazione di notevole interesse pubblico) rende pacificamente configurabile il delitto paesaggistico. In tal senso, infatti, questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che il delitto paesaggistico previsto dall'art. 18, comma primo bis, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici ricadenti su immobili od aree che, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori), è configurabile anche se la dichiarazione di notevole interesse pubblico sia intervenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti (Sez. 3, n. 9278 del 26/01/2011 - dep. 09/03/2011, Berti, Rv. 249755; nello stesso senso, Sez. 3, n. 45609 del 09/11/2005 - dep.

16/12/2005, Pastore, Rv. 232641, che ha ulteriormente precisato che, trattandosi di dichiarazione di notevole interesse pubblico, non era necessaria alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati).

Per completezza, va inoltre precisato che, con riferimento al *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, risulta dagli atti la data del nuovo sequestro (30 novembre 2006), epoca nella quale i lavori di rifinitura non erano ancora stati completati. Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi. Infatti, la permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori, con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile. La detta ultimazione ha luogo quando cessa l'attività illecita, cioè quando vengono portati a termine i lavori di rifinitura, compresi quelli esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994 - dep. 12/05/1994, Imperato, Rv. 199125). Nessun dubbio che tale giurisprudenza trovi applicazione anche al delitto paesaggistico commesso per aver realizzato lavori abusivi in zona vincolata, attesa la natura permanente del reato paesaggistico (Sez. 3, n. 30932 del 19/05/2009 - dep. 24/07/2009, Tortora, Rv. 245207; Sez. 3, n. 7286 del 06/05/1994 - dep. 23/06/1994, Cappuccio, Rv. 198200, la quale ultima specifica che se è ben vero che il sequestro dell'opera determina "ex se" la cessazione della condotta antigiuridica, l'eventuale prosecuzione di questa dà luogo - come nel caso in esame - ad una nuova violazione della legge penale).

Si noti, in ogni caso, che il secondo motivo di ricorso con riferimento al maturarsi del termine prescrizione è da ritenersi oltremodo generico, non avendo il ricorrente specificato il diverso *dies a quo* da cui computarsi la decorrenza del termine di prescrizione, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla data indicata nell'imputazione quale data del primo sequestro (25/10/1995), atteso che la condotta è proseguita dopo l'intervenuto dissequestro (8/07/2005), come accertato alla data del 30/11/2006 dalla PG operante. Sul punto, del resto, questa stessa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che, sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio "*in dubio pro reo*", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava

sull'imputato che voglia giovare della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 - dep. 11/10/2000, Fretto S, Rv. 217575).

**6.** Parimenti infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, il capo di imputazione sub c) da atto che l'area in cui i lavori erano stati eseguiti era stata dichiarata "di notevole interesse pubblico" con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. L'area è indicata nel capo di imputazione (Forio d'Ischia) e quest'ultimo contiene la contestazione del delitto paesaggistico, come emerge dal richiamo all'art. 181, comma 1-bis, d. lgs. n. 42/2004, richiamo che non dà adito a dubbi circa l'individuazione del reato oggetto dell'imputazione.

Né può ritenersi che la mancata indicazione nel capo di imputazione del decreto impositivo del vincolo (si tratta del D.M. 12/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 1958) renda invalida la contestazione e, di conseguenza, infici l'impugnata sentenza. Ed invero, come già precisato nel § 5, il delitto paesaggistico è configurabile anche se la dichiarazione di notevole interesse pubblico sia intervenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti (Sez. 3, n. 9278 del 26/01/2011 - dep. 09/03/2011, Berti, Rv. 249755; nello stesso senso, Sez. 3, n. 45609 del 09/11/2005 - dep. 16/12/2005, Pastore, Rv. 232641, che ha ulteriormente precisato che, trattandosi di dichiarazione di notevole interesse pubblico, non era necessaria alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati).

Inoltre, dev'essere precisato che, ai fini dell'operatività del decreto ministeriale con cui è stato dichiarato il notevole interesse pubblico dell'area, è sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questa stessa Sezione ha, infatti, già in precedenza affermato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. impositivo di un vincolo paesaggistico per un'intera zona è condizione sufficiente di operatività del vincolo stesso, essendo necessaria la notifica del decreto ai proprietari unicamente con riguardo al vincolo imposto su singoli beni (Sez. 3, n. 16491 del 16/03/2010 - dep. 28/04/2010, Ciarnò e altro, Rv. 246770).

**7.** Il ricorso dev'essere, conclusivamente, accolto in relazione al primo motivo, con annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e rideterminazione della pena finale nella misura in dispositivo indicata, con rigetto nel resto.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena,  
che riduce a mesi otto di reclusione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014

Il Consigliere est.

Alessio Scarcella



Il Presidente

Saverio Felice Mannino

